



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PIANO DI *STOCK OPTION* DI BFF
BANKING GROUP “SOP 2020”**

*(redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni)*

PREMESSA

Il presente documento informativo (il “**Documento Informativo**”), redatto in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), nonché ai sensi dell’articolo 84-*bis* e dello Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), ha ad oggetto il Piano di *stock option* del Gruppo Bancario Banca Farmafactoring, denominato “SOP 2020” (il “**Piano**”) ed è stato predisposto in vista dell’Assemblea dei soci di Banca Farmafactoring S.p.A. (la “**Società**” o “**Banca**”), convocata dal Consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2020, in unica convocazione per la data del 2 aprile 2020, per deliberare, *inter alia*, l’approvazione del Piano.

Il presente Documento Informativo è volto a fornire ai soci le informazioni necessarie per esercitare in modo informato il proprio diritto di voto in sede assembleare.

Si precisa che il Piano è da considerarsi di “*particolare rilevanza*” ai sensi dell’articolo 114-*bis*, comma 3 del TUF e dell’articolo 84-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, in quanto rivolto, fra l’altro, all’amministratore delegato e a dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società da questa controllate ai sensi dell’articolo 93 del TUF.

Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società in Milano, Via Domenichino n. 5, nonché sul sito *internet* della Società www.bffgroup.com, sezione “*Governance/Documentazione assembleare*”. Il Documento Informativo sarà altresì inviato a Consob e a Borsa Italiana secondo le modalità indicate nel Capo I del Regolamento Emittenti.

DEFINIZIONI

I termini con iniziale maiuscola avranno il significato di seguito indicato nel presente Documento Informativo:

Amministratori:	i soggetti che ricoprono la carica di membro del Consiglio di Amministrazione con incarichi esecutivi o, comunque, dell'organo amministrativo della Banca o di altra società del Gruppo alla data nella quale saranno individuati quali Beneficiari.
Aumento di Capitale:	l'aumento di capitale sociale <i>ex</i> articolo 2349 del codice civile, che sarà deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società convocata per il 2 aprile 2020.
Azioni:	le azioni ordinarie della Banca.
Azioni Optate:	ha il significato attribuito a tale termine nella formula per il calcolo delle Azioni spettanti al Beneficiario in sede di esercizio delle Opzioni.
Banca o Società:	Banca Farmafactoring S.p.A.
Beneficiari:	i soggetti individuati a insindacabile giudizio dell'Organo di Gestione del Piano, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e dal Piano, tra i dipendenti e/o gli Amministratori con incarichi esecutivi della Società e/o di società sue controllate, ai quali verranno attribuite le Opzioni.
Codice di Autodisciplina:	il codice di autodisciplina delle società quotate, predisposto dal Comitato per la <i>corporate governance</i> delle società quotate, promosso da Borsa Italiana S.p.A.
Comitato per le Remunerazioni:	il comitato istituito dal Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.3.4 - e delle disposizioni ivi richiamate - della Sezione IV, Capitolo 1 (" <i>Governo Societario</i> "), Titolo IV, Parte Prima della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca di Italia, come successivamente modificata, e all'articolo 6 del Codice di Autodisciplina.
Comunicazione di Esercizio:	la comunicazione con la quale il Beneficiario esercita le Opzioni.
Condizioni di Vesting:	le condizioni a cui è subordinata la maturazione delle Opzioni.
Consiglio di Amministrazione o CdA:	il Consiglio di amministrazione della Banca.

Data di Assegnazione:	la data individuata nella Lettera di Assegnazione, a decorrere dalla quale ha effetto l'assegnazione delle Opzioni.
Data di Esercizio:	ciascuna data, nel Periodo di Esercizio, nella quale il Beneficiario esercita le Opzioni mediante invio della Comunicazione di Esercizio.
Data di Vesting:	in relazione a ciascuna assegnazione di Opzioni, è l'ultimo giorno del relativo Periodo di Vesting, fermo restando che, qualora la data del Consiglio di Amministrazione che verifica il conseguimento della Seconda Condizione di Vesting sia successiva a tale ultimo giorno, la Data di Vesting sarà la data di tale Consiglio di Amministrazione.
Documento Informativo:	il presente documento informativo, redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 114-bis del TUF.
Eventi:	Eventi di <i>Malus</i> ed Eventi di <i>Claw Back</i> .
Eventi di Claw Back:	le condizioni di <i>claw back</i> previste dalla <i>Policy</i> per la restituzione della Remunerazione Variabile.
Eventi di Malus:	per i <i>Risk Taker</i> , è il mancato rispetto delle condizioni previste per l'inizio del Periodo di Esercizio della quota differita delle Opzioni, come descritte nel paragrafo 2.2 B) del presente Documento Informativo.
Executive:	ha il significato di cui alla <i>Policy</i> .
Giorno Lavorativo:	ciascun giorno di calendario, a eccezione del sabato, della domenica e dei giorni nei quali le banche di credito ordinarie non sono di regola aperte sulla piazza di Milano, per l'esercizio della loro attività.
Giusta Causa:	(i) con riferimento ai Beneficiari che siano lavoratori subordinati della Società, il licenziamento per motivi disciplinari; (ii) con riferimento ai Beneficiari che siano amministratori della Società, (a) qualunque causa che legittimi la revoca dalla carica di amministratore ai sensi dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, o (b) il compimento da parte del Beneficiario di un reato che implichi turpitudine morale o frode, o (c) il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.
Gruppo:	la Banca e le società da essa controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Lettera di Assegnazione:	la lettera con la quale la Banca comunica al Beneficiario l'attribuzione di Opzioni.
Limite Massimo:	ha il significato attribuito a tale termine nella formula per il calcolo delle Azioni spettanti al Beneficiario in sede di esercizio delle Opzioni di cui al paragrafo 4.5 del presente Documento Informativo.
Lock-up:	per i soli <i>Risk Taker</i> , il periodo avente durata di 6 mesi decorrente (i) dalla Data di <i>Vesting</i> ovvero (ii) per le Opzioni soggette a differimento, dalla fine del relativo Periodo di Differimento, durante il quale il Beneficiario non può disporre delle Azioni ricevute a seguito dell'esercizio delle Opzioni.
MTA:	il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., su cui sono negoziate le azioni ordinarie della Società.
Opzioni:	le opzioni gratuite e non trasferibili, ciascuna delle quali darà diritto a ricevere un numero di Azioni determinabile in base alla formula descritta nel paragrafo 4.5 del presente Documento Informativo, nei termini e con le modalità stabiliti dal Piano.
Organo di Gestione del Piano:	(a) con riferimento al Personale di Competenza del CdA, è il Consiglio di Amministrazione; ovvero (b) con riferimento ad altri dipendenti e/o amministratori esecutivi del Gruppo la cui remunerazione rientri nelle sue competenze, è l'Amministratore Delegato della Banca.
Periodo di Differimento:	per una percentuale pari al 20% delle Opzioni di volta in volta assegnate ai <i>Risk Taker</i> , il periodo di 18 mesi successivo alla Data di <i>Vesting</i> di tali Opzioni.
Periodo di Esercizio:	il periodo di 24 mesi durante il quale le Opzioni sono esercitabili ai sensi del Regolamento, periodo che decorre (i) per le Opzioni maturate non soggette a differimento, dalla Data di <i>Vesting</i> , e (ii) per le Opzioni assegnate a <i>Risk Taker</i> maturate e soggette a differimento, dal termine del Periodo di Differimento.
Periodo di <i>Vesting</i>:	in relazione a ciascuna Data di Assegnazione, il periodo di tre anni decorrente da tale data.
Personale di Competenza del CdA:	il Personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione, obiettivi annuali e relativa valutazione

sono definiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della *Policy*, vale a dire:

- (i) l'Amministratore Delegato;
- (ii) gli Amministratori investiti di particolari cariche;
- (iii) i *Senior Executive* del Gruppo;
- (iv) gli *Executive* che sono a diretto riporto dell'Amministratore Delegato;
- (v) i Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo.

Piano: il piano di *stock option* oggetto di rappresentazione nel presente Documento Informativo.

Policy: la *policy* di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi di supervisione strategica, gestione e controllo, e del personale del Gruppo bancario Banca Farmafactoring di tempo in tempo vigente.

Prima Condizione di Vesting: la prima condizione a cui è subordinata la maturazione delle Opzioni, come descritta nel paragrafo 2.2 A) (a) del presente Documento Informativo.

Procedura *Internal Dealing*: la “Procedura *Internal Dealing*” adottata dalla Banca, di tempo in tempo vigente.

Regolamento: il regolamento che disciplina i termini e le condizioni del Piano.

Regolamento Emittenti: il Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Remunerazione Variabile: (i) ogni pagamento o beneficio il cui riconoscimento o la cui erogazione dipendono dalla *performance*, comunque misurata (obiettivi di reddito, volumi, etc.), o da altri parametri (es. periodo di permanenza), escluso il trattamento di fine rapporto stabilito dalla normativa generale in tema di rapporti di lavoro; (ii) i benefici pensionistici discrezionali e le pattuizioni sui compensi relativi alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro o della carica (c.d. *golden parachute*).

Risk Appetite Framework: il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che definisce, a livello di Gruppo CRR, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli, in coerenza

con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano industriale.

Risk Taker:

i soggetti la cui attività professionale ha o può avere impatto rilevante sul profilo di rischio del Gruppo, come individuati secondo i criteri di cui alla *Policy*.

Seconda Condizione di *Vesting*:

la seconda condizione a cui è subordinata la maturazione delle Opzioni, come descritta nel paragrafo 2.2 A) (b) del presente Documento Informativo.

Senior Executive:

ha il significato di cui alla *Policy*.

Testo Unico Bancario o TUB:

il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato.

Tranche:

ciascuna delle tre *tranche* (***Prima Tranche***, ***Seconda Tranche*** e ***Terza Tranche***) in cui è suddiviso il quantitativo massimo di Opzioni assegnabili ai sensi del Piano, rispettivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022.

TUF:

il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

1. SOGGETTI DESTINATARI

Il Piano è riservato ai dipendenti e agli amministratori con incarichi esecutivi della Società e/o di società sue controllate, individuati a insindacabile giudizio dell'Organo di Gestione del Piano, tenuto conto della *Policy* e sentito - per il Personale di Competenza del CdA - il Comitato per le Remunerazioni.

Il Piano si compone di tre *Tranches* e prevede l'assegnazione di un massimo di n. 8.960.000 Opzioni.

1.1 Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del Consiglio di amministrazione ovvero del Consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate

Alla data di redazione del presente Documento Informativo, le informazioni relative all'indicazione nominativa dei componenti del consiglio di amministrazione della Banca e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate, che beneficino del Piano, non sono disponibili in quanto sarà l'Organo di Gestione del Piano che procederà, a suo insindacabile giudizio, ad individuare i Beneficiari di ciascuna *Tranche*.

Pertanto, le informazioni previste dal paragrafo 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, saranno fornite secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 84-*bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti.

1.2 Categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente

Oltre che agli Amministratori con incarichi esecutivi della Società e/o di società sue controllate, il Piano è rivolto ai dipendenti del Gruppo individuati a insindacabile giudizio dell'Organo di Gestione del Piano.

1.3 Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del Piano, appartenenti ai seguenti gruppi:

- (a) *direttori generali della Società:*
non applicabile, in quanto la Società non ha nominato Direttori generali;
- (b) *altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento Parti Correlate, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero del Consiglio di gestione, e ai direttori generali della Società:*

si segnala che, alla data di redazione del Documento Informativo, le informazioni relative all'indicazione nominativa degli altri dirigenti con responsabilità strategiche che beneficiano del Piano non sono disponibili in quanto sarà l'Organo di Gestione del Piano che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'individuazione nominativa dei Beneficiari.

Pertanto, tali informazioni verranno comunicate successivamente, ai sensi dell'articolo 84-*bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti;

- (c) *persone fisiche controllanti la Società, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nella Società:*

non applicabile.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, per ciascuna delle seguenti categorie:

- (a) *dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3:*

si segnala che, alla data di redazione del Documento Informativo, le informazioni relative all'indicazione nominativa degli altri dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3, che beneficiano del Piano non sono disponibili in quanto sarà l'Organo di Gestione del Piano che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'individuazione nominativa dei Beneficiari.

Pertanto, tali informazioni verranno comunicate successivamente, ai sensi dell'articolo 84-*bis*, comma 5, del Regolamento Emittenti;

- (b) *nel caso delle società di “minori dimensioni” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento Parti Correlate, per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche della Società:*

non applicabile, in quanto la Società non rappresenta una società di “minori dimensioni”;

- (c) *delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del Piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati, etc.):*

non vi sono categorie di dipendenti o collaboratori per le quali siano state previste caratteristiche differenziate del Piano.

2. RAGIONI CHE MOTIVANO L'ADOZIONE DEL PIANO

2.1 Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'adozione del Piano

Gli scopi del Piano sono i seguenti:

- a) favorire l'integrazione del *management*, rendendolo partecipante dei risultati aziendali;

- b) sensibilizzare il *management* sulla creazione di valore per la Banca e per gli azionisti;
- c) rafforzare la politica di fidelizzazione delle risorse chiave;
- d) migliorare la competitività e il buon governo del Gruppo sul mercato del lavoro, rendendolo più attraente per i migliori talenti presenti sul mercato, aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca e del Gruppo;
- e) promuovere la sostenibilità della Banca nel medio-lungo periodo, e garantire che la remunerazione sia basata sui risultati effettivamente conseguiti.

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di lungo periodo, con assegnazione delle Opzioni in tre *Tranches*, come meglio illustrato nella sezione 4 che segue. Le Opzioni assegnate sono soggette (i) a un Periodo di *Vesting* (di 3 anni decorrenti da ciascuna Data di Assegnazione), e (ii) per i soli *Risk Taker*, per percentuali pari al 20% delle Opzioni di volta in volta loro assegnate, a un Periodo di Differimento di 18 mesi successivo alla Data di *Vesting*. Le Opzioni possono essere esercitate dai Beneficiari in via posticipata entro un periodo di 24 mesi decorrenti (i) per le Opzioni maturate non soggette a differimento, dalla Data di *Vesting* e (ii) per le Opzioni assegnate ai *Risk Taker* maturate e soggette a differimento, dal termine del Periodo di Differimento.

Si ritiene che i suddetti termini siano idonei a facilitare il conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione del *management* e dei dipendenti, propri del Piano.

2.2 Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance*, considerate ai fini dell'attribuzione del Piano

Si riportano di seguito le variabili chiave considerate ai fini dell'attribuzione del Piano:

A. *Vesting*

Le Opzioni assegnate nell'ambito di ciascuna *Tranche* maturano al completamento del Periodo di *Vesting* e, quindi, dopo 3 anni dalla relativa Data di Assegnazione.

Il *vesting* è subordinato alla sussistenza delle Condizioni di *Vesting*.

(a) **Prima Condizione di *Vesting***

Il *vesting* è innanzitutto condizionato alla permanenza, per tutto il Periodo di *Vesting*, di un rapporto di lavoro subordinato tra i Beneficiari e la Banca o altre società del Gruppo, e/o di una carica nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Banca o di altra società del Gruppo alla Data di *Vesting*. I Beneficiari non devono altresì trovarsi in periodo di preavviso per dimissioni o per licenziamento.

In qualsivoglia ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o della carica di amministratore prima della fine del relativo Periodo di *Vesting*, il Beneficiario – salva diversa determinazione dell'Organo di Gestione del Piano – decade da ogni diritto. In questo caso, l'assegnazione di tutte le Opzioni a esso attribuite in base al Piano, e non ancora maturate alla data di cessazione del rapporto di lavoro e/o del rapporto di amministrazione, si considererà immediatamente revocata.

(b) Seconda Condizione di Vesting

Il *vesting* tiene inoltre conto dei livelli delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese, ed è soggetto al rispetto di determinati parametri, quali il Ritorno sul Capitale Aggiustato per il Rischio associato al rispetto dei requisiti di patrimonio e liquidità misurati nel Periodo di *Vesting*.

L'accertamento del conseguimento della Seconda Condizione di *Vesting* sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 per le Opzioni assegnate nel 2020, al 31 dicembre 2023 per le Opzioni assegnate nel 2021 e al 31 dicembre 2024 per le Opzioni assegnate nel 2022; in particolare:

1. l'indicatore di liquidità adottato è il *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), e, per il soddisfacimento della Seconda Condizione di *Vesting*, si richiede il raggiungimento - per ciascun anno dalla Data di Assegnazione sino alla Data di Riferimento Seconda Condizione di *Vesting* (ossia la data alla quale sarà verificato il rispetto della Seconda Condizione di *Vesting*) - di un livello almeno pari al livello di *risk tolerance* quale definito nel *Risk Appetite Framework* in vigore alla fine di tale anno;
2. l'indicatore patrimoniale adottato è il *Total Capital Ratio* (TCR), e, per il soddisfacimento della Seconda Condizione di *Vesting*, si richiede il raggiungimento - per ciascun anno dalla Data di Assegnazione sino alla Data di Riferimento Seconda Condizione di *Vesting* - di un livello almeno pari al livello di *risk tolerance* quale definito nel *Risk Appetite Framework* in vigore alla fine di tale anno;
3. il parametro Ritorno sul Capitale Aggiustato per il Rischio (RC^{RA}) è pari al ritorno sul capitale che tiene conto dei rischi assunti dal Gruppo, coerentemente con i *target* patrimoniali definiti nel *Risk Appetite Framework* del Gruppo ed in raccordo con il piano strategico. In particolare:

$$RC^{RA} = RWA^M * TCR Target * Ke$$

Dove:

RWA^M: media dei *risk weighted asset* totali, consuntivi e di Gruppo così come definita nel *Risk Appetite Framework*;

TCR Target: costituito dalla soglia di *risk appetite* definita per il *Total Capital Ratio* (15%). Nel caso di esistenza di un subordinato *eligible Tier 2* il valore TCR Target da applicare nella formula è pari alla differenza tra 15% e la percentuale di *Tier 2* sul RWA del Gruppo.

Ke: costo del capitale (coerentemente alle attuali condizioni di mercato è definito pari al 10% per l'orizzonte del Piano).

La Seconda Condizione di *Vesting* è verificata quando l'utile al lordo delle imposte risultante dai dati di chiusura dell'esercizio dell'anno di *vesting* delle Opzioni assegnate è superiore a RC^{RA} .

B. Malus e Claw Back

Il Piano prevede Eventi di *Malus* ed Eventi di *Claw Back*, che determinano la revoca dei diritti assegnati dal Piano.

Eventi di Claw Back

Fermo restando il diritto della Banca al risarcimento dell'eventuale danno, il Beneficiario perde i diritti previsti dal Piano (i quali gli saranno revocati) in presenza di comportamenti individuali, tenuti nell'ambito dell'attività della Banca o comunque dell'attività professionale del medesimo, riconducibili a una o più delle condizioni di *claw back* previste dalla *Policy*.

Eventi di Malus

Con riferimento alle Opzioni oggetto di Periodo di Differimento, per i Beneficiari classificati come *Risk Taker*, l'inizio del Periodo di Esercizio delle Opzioni è altresì subordinato alla verifica, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle seguenti condizioni:

- (i) redditività maggiore di zero, al netto del rischio (considerando l'utile al lordo delle imposte) secondo la stessa formula utilizzata per la Seconda Condizione di *Vesting* con riferimento all'anno precedente al termine del Periodo di Differimento;
- (ii) rispetto dei livelli di *risk tolerance* di patrimonio regolamentari e di liquidità, con riferimento all'anno precedente al termine del Periodo di Differimento.

Il mancato rispetto di alcuna delle predette condizioni costituisce un Evento di *Malus*.

C. Delisting

In caso di offerta pubblica di acquisto e/o scambio sul capitale della Società ("OPA") che possa avere come conseguenza il *delisting* della Banca, il Consiglio di Amministrazione effettuerà le modifiche al Piano che siano necessarie al fine di corrispondere ai Beneficiari, nel rispetto delle normative applicabili, un beneficio economico sostanzialmente equivalente a quello che sarebbe spettato ai Beneficiari in base alle Opzioni non ancora esercitate, ove queste fossero state esercitate alla data di comunicazione al mercato dei risultati dell'OPA che determinino diritti di *sell out / squeeze out* o equivalenti.

2.3 Elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero criteri per la sua determinazione

Il numero massimo di Opzioni assegnabili per ciascuna *Tranche* è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Nel rispetto di tale numero massimo, le Opzioni non assegnate in una *Tranche*, oppure rientrate nella disponibilità della Banca, potranno essere assegnate dall'Organo di Gestione del Piano sino al 31 dicembre 2022.

Nel procedere alla determinazione del numero complessivo di Opzioni assegnabili a ciascun Beneficiario, l'Organo di Gestione del Piano agisce con discrezionalità, in

conformità alla *Policy*. Tale discrezionalità è esercitata:

- avendo riguardo all'interesse della Banca e del Gruppo;
- per assicurare la coerenza dell'assegnazione delle Opzioni con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, di strategie, di obiettivi di lungo periodo, di assetto del governo societario e dei controlli interni,

tenendo conto, tra gli altri, della criticità della risorsa per i risultati della Banca e del Gruppo, della rilevanza strategica della posizione, del potenziale della risorsa e di ogni altro elemento utile, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

2.4 Ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o controllanti o società terze rispetto al Gruppo; nel caso in cui i predetti strumenti non siano negoziati nei mercati regolamentati, informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile

Non applicabile.

2.5 Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione del Piano

La predisposizione del Piano non è stata influenzata da significative valutazioni di ordine fiscale o contabile.

2.6 Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Il Piano non riceve sostegno da parte del "Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese", di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ATTRIBUZIONE DELLE AZIONI

3.1 Ambito di poteri e funzioni delegati dall'Assemblea al Consiglio di Amministrazione al fine dell'attuazione del Piano

In data 24 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del Piano.

In data 25 febbraio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, *inter alia*, di sottoporre all'Assemblea della Società, convocata in unica convocazione in data 2 aprile 2020, l'approvazione del Piano.

All'Assemblea degli azionisti verrà richiesto di attribuire al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega ad uno o più dei suoi membri, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano.

3.2 Indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del Piano e loro funzioni e competenze

L'amministrazione del Piano è demandata al Consiglio di Amministrazione della Società, che fissa i criteri di gestione su proposta del Comitato per le Remunerazioni. A tale riguardo, sono demandate al Consiglio di Amministrazione, *inter alia*, le seguenti funzioni:

- a) approvare il regolamento di attuazione del Piano e le sue eventuali modifiche;
- b) proporre all'Assemblea ogni eventuale modifica di natura sostanziale relativamente al Piano;
- c) verificare il conseguimento della Seconda Condizione di *Vesting* e l'assenza di Eventi;
- d) stabilire il numero massimo di Opzioni da assegnare per ciascuna *Tranche*;
- e) su proposta del *Risk Manager*, approvare il modello per la determinazione del *fair market value* delle Opzioni;
- f) determinare il valore delle Opzioni al momento dell'assegnazione;
- g) provvedere a regolamentare i diritti dei Beneficiari e/o a rettificare le condizioni di assegnazione nei casi e secondo quanto previsto dal Regolamento;
- h) provvedere, anche mediante delega all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega alle strutture della Banca, a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione del Piano.

L'Organo di Gestione del Piano, ossia (a) con riferimento al Personale di Competenza del CdA, il Consiglio di Amministrazione; ovvero (b) con riferimento ad altri dipendenti e/o amministratori esecutivi del Gruppo la cui remunerazione rientri nelle sue competenze, l'Amministratore Delegato della Banca:

- a) individua i Beneficiari di ciascuna *Tranche*;
- b) determina le Opzioni spettanti a ciascun Beneficiario e provvede alla relativa assegnazione, fermo restando che l'Amministratore Delegato, nei limiti delle sue deleghe, potrà assegnare le sole Opzioni che non siano riservate dal Consiglio di Amministrazione al Personale di Competenza del CdA;
- c) può assegnare un'estensione fino a 6 mesi del Periodo di Esercizio, per consentire agli eventuali eredi o legatari del Beneficiario l'esercizio delle Opzioni;
- d) determina i casi in cui l'esercizio delle Opzioni debba essere effettuato con pagamento della Ritenuta;

- e) può riconoscere deroghe alle regole di mantenimento delle Opzioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro o amministrazione dei Beneficiari prima della Data di *Vesting*.

3.3 Eventuali procedure esistenti per la revisione del Piano, anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base

Ferma la competenza dell'Assemblea a deliberare eventuali modifiche di natura sostanziale relativamente al Piano, il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente ad apportare modifiche al Piano.

3.4 Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali è basato il Piano (ad esempio, assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie)

Il Piano è basato unicamente su assegnazione di Opzioni che danno diritto a ricevere Azioni.

Le Azioni assegnabili a fronte dell'esercizio delle Opzioni possono essere:

- di nuova emissione, a valere sull'Aumento di Capitale; ovvero
- già emesse e nel portafoglio della Società alla Data di Esercizio delle Opzioni.

Per maggiori informazioni sull'Aumento di Capitale, si rinvia alla relazione illustrativa messa a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società www.bffgroup.com, sezione "*Governance/Documentazione assembleare*".

3.5 Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche del Piano; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati

Le caratteristiche del Piano sono state determinate collegialmente dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Per quanto concerne la ricorrenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi in capo agli amministratori interessati, si segnala che oltre all'Amministratore Delegato di volta in volta in carica, gli Amministratori con incarichi esecutivi della Società o di altra società del Gruppo potrebbero essere potenzialmente inclusi fra i Beneficiari. A tale proposito, si ricorda che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle Opzioni all'Amministratore Delegato, agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai *Senior Executive* del Gruppo, agli *Executive* a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, o ai Responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti ovvero in relazione alla quale l'Amministratore Delegato sia in conflitto di interessi), resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

3.6 Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti, data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'Assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per le nomine e la remunerazione

Si rinvia al paragrafo 3.1 del presente Documento Informativo.

3.7 Ai fini di quanto richiesto dall'articolo 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti, data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per le nomine e la remunerazione

L'Assemblea chiamata ad approvare il Piano è prevista per il 2 aprile 2020.

In caso di approvazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione si riunirà per assumere le decisioni rilevanti ai fini dell'attuazione dello stesso, e, in particolare (i) determinerà il numero di Opzioni assegnabili per ciascuna *Tranche*, e (ii) individuerà i Beneficiari delle Opzioni per ciascuna *Tranche*, nell'ambito delle proprie competenze. Fermo restando quanto precede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Amministratore Delegato individuerà i Beneficiari per le Opzioni rientranti in ciascuna *Tranche*.

3.8 Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati

Il prezzo ufficiale delle Azioni che sarà registrato al momento dell'attribuzione delle Opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione sarà comunicato ai sensi dell'articolo 84-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti.

3.9 Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione del Piano, della possibile coincidenza temporale tra (i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per le nomine e la remunerazione, e (ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 114, comma 1, TUF; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano (a) non già pubbliche e idonee a influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero (b) già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato

La struttura del Piano, le condizioni, la durata e le modalità di attribuzione delle Opzioni, allo stato non fanno ritenere che l'assegnazione possa essere influenzata in modo rilevante dall'eventuale diffusione di informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF.

Gli Amministratori e i dirigenti saranno in ogni caso tenuti a osservare le disposizioni normative applicabili, con particolare riferimento alla normativa in materia di abusi di mercato e in relazione alle operazioni di esercizio delle Opzioni e di disposizione delle Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni attribuite a fronte della partecipazione al Piano.

4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI

4.1 Descrizione delle forme in cui è strutturato il Piano; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (c.d. assegnazione di *restricted stock*); strumenti basati sull'incremento di valore di tali strumenti (c.d. *phantom stock*); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. *option grant*) con regolamento per consegna fisica (c.d. *stock option*) o per contanti sulla base di un differenziale (c.d. *stock appreciation right*);

Il Piano prevede l'assegnazione ai Beneficiari delle Opzioni, il cui esercizio, ai termini e alle condizioni previste dal Piano, determina l'insorgere in capo al Beneficiario del diritto a ricevere un quantitativo di Azioni determinabile in base alle formule descritte nel successivo paragrafo 4.5.

Le Opzioni sono attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non possono essere trasferite per atto tra vivi né assoggettate a vincoli o costituire oggetto di altri atti di disposizione a qualsiasi titolo.

Le Azioni acquistate in esercizio delle Opzioni hanno godimento regolare e, pertanto, i diritti ad esse correlati competono a ciascun Beneficiario a partire dal momento in cui il medesimo diventerà titolare delle Azioni.

4.2 Indicazione del periodo di effettiva attuazione del Piano con riferimento anche a eventuali diversi cicli previsti

Il Piano prevede che le Opzioni siano assegnate in tre *Tranches* per gli anni 2020, 2021 e 2022.

A. Le Opzioni relative alla Prima *Tranche*, assegnate nel corso del 2020:

- (i) matureranno decorso il periodo triennale di *vesting* e, quindi, nel 2023; e
- (ii) potranno essere esercitate (a) ove non soggette a differimento, entro il periodo di esercizio biennale avente inizio decorso il periodo triennale di *vesting*, e, quindi, entro il 2025, ovvero (b) ove soggette a differimento, entro il periodo di esercizio biennale avente inizio decorsi il periodo triennale di *vesting* e il periodo di differimento di 18 mesi, e, quindi, entro il 2027.

B. Le Opzioni relative alla Seconda *Tranche*, assegnate nel corso del 2021:

- (i) matureranno decorso il periodo triennale di *vesting* e, quindi, nel 2024; e
- (ii) potranno essere esercitate (a) ove non soggette a differimento, entro il periodo di esercizio biennale avente inizio decorso il periodo triennale di *vesting*, e, quindi,

entro il 2026, ovvero (b) ove soggette a differimento entro il periodo di esercizio biennale avente inizio decorso il periodo triennale di *vesting* e il periodo di differimento di 18 mesi, e, quindi, entro la prima metà del 2028.

C. Le Opzioni relative alla Terza *Tranche*, assegnate nel corso del 2022:

- (i) matureranno decorso il periodo triennale di *vesting* e, quindi, nel 2025; e
- (ii) potranno essere esercitate (a) ove non soggette a differimento, entro il periodo di esercizio biennale avente inizio decorso il periodo triennale di *vesting*, e, quindi, entro il 2027, ovvero (b) ove soggette a differimento, il periodo di esercizio biennale avente inizio decorso il periodo triennale di *vesting* e il periodo di differimento di 18 mesi, e, quindi, entro la prima metà del 2029.

4.3 Termine del Piano

Fermo restando quando previsto al paragrafo 4.2 che precede, e tenuto conto delle disposizioni del piano in materia di *vesting*, del Periodo di Differimento previsto per i *Risk Taker* (pari a 18 mesi) e del Periodo di Esercizio (pari a 24 mesi), le Opzioni potranno essere esercitate dai Beneficiari, ai termini e alle condizioni del Piano, fino al 2028, data ultima prevedibile per l'esercizio delle Opzioni assegnabili sino al 31 dicembre 2022.

4.4 Massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie

Il Piano si compone di tre *Tranches* e prevede l'assegnazione di Opzioni, fino a un massimo di n. 8.960.000. In particolare, si rappresenta che:

- nell'ambito della Prima *Tranche* potranno essere assegnate fino a n. 6.720.000 Opzioni;
- nell'ambito della Seconda *Tranche* potranno essere assegnate fino a n. 2.240.000 Opzioni; e
- nell'ambito della Terza *Tranche*, potranno essere assegnate fino a n. 2.240.000 Opzioni.

4.5 Modalità e clausole di attuazione del Piano, inclusa indicazione della circostanza che l'attribuzione di strumenti sia subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizione di tali condizioni e risultati

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.2 che precede in merito al *vesting* delle Opzioni e agli Eventi di *Malus* ed Eventi di *Claw Back*, il Piano prevede che i Beneficiari possano esercitare le Opzioni, mediante invio di una Comunicazione di Esercizio, in modalità *cash less* (ossia senza versamento del Prezzo di Esercizio) e, salvo diversa determinazione dell'Organo di Gestione del Piano, senza pagamento della Ritenuta da

parte del Beneficiario. In tal caso, le Opzioni daranno diritto a ricevere le Azioni secondo la formula descritta al successivo paragrafo (a).

Nell'interesse della Banca, l'Organo di Gestione del Piano potrà determinare, a proprio insindacabile giudizio, con riferimento a singoli casi ovvero ad una generalità di situazioni, che le Opzioni maturate siano esercitabili in modalità *cash-less* con pagamento della Ritenuta da parte del Beneficiario; in tal caso, le Opzioni esercitate daranno diritto a ricevere Azioni secondo la formula ed alle condizioni di cui al successivo paragrafo (b).

(a) *Cash-less senza pagamento della Ritenuta da parte del Beneficiario (modalità normale)*:

il Beneficiario, a fronte dell'esercizio delle Opzioni, riceverà, senza dover pagare il Prezzo di Esercizio né l'importo della Ritenuta, un numero di Azioni, comunque non superiore al Limite Massimo, determinato in base alla seguente formula:

$$\left(\text{Valore di Mercato complessivo delle Azioni Optate} - \text{Prezzo di Esercizio} \right) / \text{Valore Unitario di Mercato} - \text{Ritenuta}$$

(b) *Cash-less con pagamento della Ritenuta da parte del Beneficiario (modalità alternativa su determinazione dell'Organo di Gestione del Piano)*:

il Beneficiario, a fronte dell'esercizio delle Opzioni, riceverà, senza dover pagare il Prezzo di Esercizio ma con anticipo della Ritenuta, un numero di Azioni comunque non superiore al Limite Massimo, determinato in base alla seguente formula:

$$\left(\text{Valore di Mercato complessivo delle Azioni Optate} - \text{Prezzo di Esercizio} \right) / \text{Valore Unitario di Mercato} - \text{Ritenuta}$$

Ai fini delle precedenti formule:

- *Azioni Optate* indica le Azioni che spetterebbero al Beneficiario a fronte del pagamento del Prezzo di Esercizio, ove il Piano fosse esercitabile in modalità ordinaria (*i.e.*, con versamento del Prezzo di Esercizio) in base al rapporto 1 Azione per ciascuna Opzione esercitata;

- *Prezzo di Esercizio* indica il prezzo di esercizio delle Opzioni determinato in base alla seguente formula:

$$\text{Prezzo di Riferimento} - D \text{ distribuiti dalla Data di Assegnazione fino alla Data di Esercizio}$$

Dove:

- a. *D* è l'importo del dividendo per Azione deliberato dall'Assemblea degli azionisti della Banca in relazione all'esercizio sociale;
- b. *Prezzo di Riferimento* è il prezzo di chiusura delle Azioni rilevato sul Mercato Telematico Azionario (o altro mercato regolamentato sul quale le Azioni fossero in quel momento negoziate) il giorno di borsa aperta precedente la Data di Assegnazione.

- *Ritenuta* è l'importo della ritenuta IRPEF determinata in base al Valore Normale delle Azioni Optate.

- *Valore di Mercato* è il prezzo ufficiale delle Azioni Optate alla chiusura del giorno di borsa aperta precedente la Data di Esercizio;

- *Valore Normale* delle Azioni Optate è il valore stabilito ai sensi dell'articolo 9 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);

- *Valore Unitario di Mercato* è il prezzo ufficiale di una Azione alla chiusura del giorno di borsa aperta precedente la Data di Esercizio;

- *Limite Massimo* indica il numero massimo di Azioni assegnabili a fronte di ciascun esercizio, calcolato in base ad un valore teorico di mercato del titolo BFF determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca e comunicato ai Beneficiari in fase di assegnazione.

Fermo restando quanto previsto in materia di *vesting*, *malus*, *claw back* e *delisting*, i Beneficiari possono esercitare le Opzioni maturate alle seguenti condizioni.

- (a) *Bad leaver*: qualora, alla Data di Esercizio, il rapporto di lavoro sia stato risolto ovvero l'incarico di Amministratore sia stato revocato per Giusta Causa, tutte le Opzioni assegnate al Beneficiario in base al Piano e maturate si considerano immediatamente revocate, senza alcun diritto a indennizzo o risarcimento a favore del Beneficiario.
- (b) *Good leaver*: nella ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o della carica di Amministratore per qualsivoglia ragione diversa, rispettivamente, dal licenziamento o dalla revoca dalla carica per Giusta Causa intervenuta:
 - (i) durante il Periodo di Differimento con riguardo ai Beneficiari che siano *Risk Taker* e con riferimento alla quota di Opzioni maturate e soggette a differimento, il Beneficiario decadrà dalla facoltà di esercitare le Opzioni già maturate, salva la facoltà dell'Organo di Gestione del Piano di concedere al Beneficiario il diritto di esercitare, in tutto o in parte, tali Opzioni, ferme restando le altre condizioni previste dal Piano;
 - (ii) dopo la Data di *Vesting* con riguardo ai Beneficiari che non siano *Risk Taker* ovvero siano *Risk Taker* ma con riferimento alla quota di Opzioni maturate e non soggette a differimento, il Beneficiario avrà il diritto a esercitare, in tutto o in parte, le Opzioni già maturate, ferme restando le altre condizioni previste dal Piano.

4.6 Indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle Opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi

Le Opzioni sono attribuite ai Beneficiari a titolo personale, e non possono essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo.

Inoltre, si rappresenta che le Opzioni, una volta maturate, sono esercitabili durante il Periodo di Esercizio, e quindi nei 24 mesi decorrenti (i) per le Opzioni maturate non soggette a differimento, dalla Data di *Vesting*, e (ii) per le Opzioni assegnate a *Risk Taker* maturate e soggette a differimento, dal termine del Periodo di Differimento.

Fermo restando quanto previsto al capoverso che segue, ciascun Beneficiario avrà il diritto di vendere, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le Azioni rinvenienti dall'esercizio delle Opzioni.

È previsto, per i soli Beneficiari individuati come *Risk Taker*, un periodo di *Lock-up* della durata di 6 mesi decorrente dalla Data di *Vesting* ovvero, per le Opzioni soggette a differimento, dalla fine del relativo Periodo di Differimento.

4.7 Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rinvenienti dall'esercizio di tali opzioni

È vietata ai Beneficiari l'effettuazione di operazioni di *hedging* che consentano di alterare o inficiare l'allineamento al rischio insito nel presente Piano. Qualsiasi violazione di tale divieto comporta la decadenza del diritto all'attribuzione delle Opzioni, nonché l'applicazione di quanto previsto al precedente paragrafo 2.2 B. (*Malus* e *Claw Back*).

4.8 Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro

Si rinvia ai paragrafi 2.2 e 4.5 del presente Documento Informativo.

4.9 Indicazione di altre eventuali cause di annullamento del Piano

Salvo quanto indicato in altri paragrafi del presente Documento Informativo, non sussistono altre cause di annullamento del Piano.

4.10 Motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto del Piano, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto, con indicazione di eventuali particolari categorie di dipendenti alle quali lo stesso sia destinato; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto

Il Piano non prevede clausole di riscatto da parte della Società. Tuttavia, il Regolamento del Piano prevede una clausola di *claw back*, per cui si rinvia al paragrafo 2.2 B. che precede.

4.11 Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'articolo 2358 del codice civile

Non applicabile.

4.12 Indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del Piano

L'onere atteso per la Società non è allo stato determinabile, in quanto dipenderà dalla modalità di assegnazione delle Azioni a seguito dell'esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari, che, come riportato al paragrafo 3.4, potrà avvenire mediante (i) Aumento di Capitale e (iii) acquisto di azioni proprie.

4.13 Indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dal Piano

Alla data del presente Documento Informativo, il numero massimo delle Azioni al servizio del Piano rappresenta l'1,9% del capitale sociale *fully diluted*.

Il numero complessivo delle Azioni a servizio del Piano, cumulato con il numero massimo complessivo delle Azioni a servizio del “*piano di stock option del Gruppo bancario Banca Farmafactoring*” adottato nel 2016 (il “**SOP 2016**”), come modificato a seguito della delibera dell'Assemblea dei soci della Società in data 28 marzo 2019, corrisponde a circa il 3,5% del capitale *fully diluted*.¹

4.14 Eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali

Non è previsto alcun limite per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali inerenti alle Azioni sottoscritte a seguito dell'esercizio delle Opzioni.

4.15 Informazioni utili a una compiuta valutazione del valore attribuibile alle azioni, qualora le stesse non siano negoziate nei mercati regolamentati

Non applicabile, in quanto le Azioni sono negoziate sul MTA.

¹ Si precisa che l'anzidetto effetto diluitivo complessivo consegue all'accettazione da parte della Banca di una richiesta irrevocabile di autorizzazione all'esercizio esclusivamente in modalità *cash-less* da parte dei beneficiari del SOP 2016. Si veda al riguardo il comunicato stampa del 24 ottobre 2019, disponibile nella sezione “*Investors/Comunicati stampa*” del sito *internet* della Banca.

4.16 Numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna Opzione

Ogni Opzione attribuita incorpora il diritto di ricevere Azioni nella quantità, nei termini e alle condizioni di cui al Regolamento e descritti nel precedente paragrafo 4.5.

4.17 Scadenza delle Opzioni

Si rinvia a quanto indicato nel precedente paragrafo 4.2.

4.18 Modalità (americano/europeo), tempistica (ad esempio periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*)

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2.2 in merito agli Eventi, una volta maturate, le Opzioni sono esercitabili in via posticipata, durante il Periodo di Esercizio, e, quindi, nei 24 mesi decorrenti (i) per le Opzioni maturate non soggette a differimento, dalla Data di *Vesting*, e (ii) per le Opzioni assegnate a *Risk Taker*, maturate e soggette a differimento, dal termine del Periodo di Differimento.

Nel corso del Periodo di Esercizio, le Opzioni possono essere esercitate mediante invio di una comunicazione di esercizio nel corso di tutto l'anno, fatta eccezione:

- (1) per i Beneficiari soggetti alla Procedura *Internal Dealing*, per ciascun periodo di astensione dal compimento di operazioni su strumenti finanziari della Banca (c.d. periodi di *black-out*) ai sensi di detta procedura;
- (2) per tutti i Beneficiari, per ciascun periodo avente inizio l'ottavo giorno di calendario antecedente alla data del Consiglio di Amministrazione della Banca convocato per deliberare l'approvazione degli schemi di bilancio relativi alla chiusura dell'esercizio, e avente termine (i) nel caso distribuzione di dividendi d'esercizio, alla data di legittimazione per il pagamento di tali dividendi ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. *record date*), ovvero, (ii) nel caso in cui l'Assemblea degli azionisti non approvi la distribuzione del dividendo, alla data di tale Assemblea.

Le Opzioni attribuite e non esercitate entro il Periodo di Esercizio, si estinguono e, conseguentemente, non attribuiscono più alcun diritto al Beneficiario.

In caso di morte del Beneficiario nel Periodo di Esercizio, gli eredi e i legatari conservano il diritto di esercitare le Opzioni già attribuite al Beneficiario, previo adempimento da parte degli eredi dell'onere di presentazione della dichiarazione di successione e dell'adempimento delle disposizioni fiscali vigenti, in quanto applicabili. L'Organo di Gestione del Piano potrà assegnare un'estensione di 6 mesi del Periodo di Esercizio, per consentire agli eventuali eredi o legatari l'esercizio delle Opzioni e lo svolgimento dei connessi adempimenti.

4.19 Prezzo di Esercizio dell'Opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo: (a) alla formula per il calcolo del prezzo

di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e (b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio, ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni, ecc.)

Il Prezzo di Esercizio per le Opzioni assegnate è calcolato sulla base della seguente formula:

Prezzo di Riferimento – D distribuiti dalla Data di Assegnazione fino alla Data di Esercizio

Dove:

- a. *D* è l'importo del dividendo per Azione deliberato dall'Assemblea degli azionisti della Banca in relazione all'esercizio sociale;
- b. *Prezzo di Riferimento* è il prezzo di chiusura delle Azioni rilevato sul Mercato Telematico Azionario (o altro mercato regolamentato sul quale le Azioni fossero in quel momento negoziate) il giorno di borsa aperta precedente la Data di Assegnazione.

4.20 Motivazioni della differenza del prezzo di esercizio rispetto al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19 (*fair market value*)

Non applicabile.

4.21 Criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari

Non applicabile, in quanto non sono previsti differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.

4.22 Nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non siano negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore

Non applicabile, in quanto le Opzioni danno diritto ad acquistare azioni negoziate sul MTA.

4.23 Criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni, ecc.)

Il Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di

adeguare le Condizioni di *Vesting* e le formule previste nel presente Regolamento in modo tale da garantire una situazione che sia sostanzialmente equivalente rispetto a quella precedentemente in essere, nell'eventualità in cui si verificano situazioni o circostanze straordinarie e/o non prevedibili che possano incidere significativamente sui risultati e/o sul capitale sociale della Banca, e ciò al solo fine di preservare le finalità del Piano.

Il Consiglio di Amministrazione può apportare al Piano le modifiche da esso ritenute opportune, a proprio insindacabile giudizio, al fine di allineare il Piano a norme di legge e regolamenti, correggere eventuali incoerenze, difetti od omissioni del Regolamento e/o del Piano.